

Condizioni Generali di Acquisto

1. Ambito di applicazione; perfezionamento del contratto

1.1 Ogni acquisto da parte di Voith di beni, servizi e prestazioni è regolato esclusivamente dalle seguenti Condizioni Generali di Acquisto fatto salvo il diverso accordo. Le condizioni generali del fornitore non trovano mai applicazione nei confronti di Voith nemmeno laddove non siano state espressamente rigettate ovvero le merci, i servizi o le prestazioni ordinate siano state accettate senza riserva.

1.2 Fermo restando il diverso accordo, tanto l'ordine quanto la conferma d'ordine per le forniture a Voith necessitano della forma scritta.

Fatto salvo il diverso accordo, la conferma dell'ordine deve essere inoltrata a Voith entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'ordine di Voith. In mancanza di conferma scritta entro tale termine, l'ordine si intenderà accettato dal fornitore.

1.3 Gli accordi verbali sono validi solo se confermati per iscritto da Voith. La forma scritta si considera rispettata anche quando avviene attraverso trasmissione per via telematica e via telefax.

1.4 Fintanto che la conferma d'ordine non sia pervenuta a Voith, l'ordine può essere revocato senza alcun addebito.

2. Forniture; conseguenze del ritardo

2.1 I termini di fornitura sono vincolanti e fissati sempre nell'interesse di Voith. Ogni circostanza che determini l'impossibilità di rispettare il termine fissato va immediatamente comunicata a Voith. Rilevante ai fini del rispetto del termine convenuto è la ricezione dei beni ovvero il completamento del servizio o della prestazione presso Voith ovvero nel luogo stabilito nell'ordine („luogo di adempimento“).

2.2 Le forniture parziali necessitano dell'approvazione di Voith.

2.3 Il fornitore si obbliga affinché i beni forniti o le relative parti di ricambio possano essere acquistabili da parte di Voith a normali condizioni di mercato per un periodo di 15 anni successivo all'ultima fornitura eseguita. Qualora il fornitore preveda che durante il predetto periodo la fornitura dei beni o relative parti di ricambio venga sospesa, deve darne informazione scritta a Voith e permettere un ultimo approvvigionamento.

2.4 Fatto salvo il diverso accordo, in caso di ritardo rispetto ai termini concordati Voith avrà facoltà di pretendere dal fornitore a titolo di penale contrattuale ai sensi dell'art. 1382 Codice Civile e senza necessità di provare il danno subito, la somma corrispondente allo 0,5 % (zero virgola cinque per cento) del valore dell'ordine per ogni settimana completa di ritardo, non oltre tuttavia il 5 % (cinque per cento). Fermo quanto sopra Voith potrà inoltre far valere ogni altro diritto di legge. L'accettazione della fornitura di beni o servizi oltre il termine concordato non costituisce rinuncia alla penale contrattuale. Essa è dovuta anche laddove la fornitura dei beni o dei servizi sia stata accettata senza riserve espresse.

3. Prezzi; fatturazione; modalità di pagamento; trasferimento del rischio

3.1 Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante e non può essere aumentato.

Fermo restando il diverso specifico accordo, i prezzi si intendono sempre franco fabbrica Voith (DDP come Incoterms 2010 fabbrica Voith) con imballaggio incluso. L'iva di legge non è inclusa nel prezzo.

3.2 Le fatture si intendono respinte se, pur in aderenza a quanto indicato nell'ordine, non riportano il numero e ogni altro elemento identificativo dell'ordine medesimo. Le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo di corretta

fatturazione restano a carico del fornitore salvo che dimostri che l'errata fatturazione non sia ad esso imputabile.

3.3 Salvo il diverso accordo, il saldo delle fatture va eseguito nel termine di 60 (sessanta) giorni, senza sconto, dalla data di ricezione della fattura e della consegna della fornitura di beni e servizi / prestazioni.

3.4 Il rischio della perdita fortuita o del fortuito deperimento dei beni oggetto di fornitura si trasferisce in capo a Voith al momento dell'accettazione nel luogo in cui i beni, in base all'ordine, devono essere consegnati.

3.5 Nel caso di forniture in appalto, alla data di pagamento del prezzo il fornitore dovrà fornire a Voith dichiarazione valida i sensi della normativa vigente attestante il regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nonché delle retribuzioni dei dipendenti.

3.6 Nell'ipotesi di cui al precedente punto 3.5 Voith si riserva il diritto di procedere alla sospensione del pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 Codice Civile fino a consegna della predetta documentazione ed accertamento della regolarità retributiva e contributiva del fornitore.

4. Verifica/collauda

4.1 Qualora sia prevista una verifica da parte di enti/autorità a ciò preposti ovvero il collaudo dei beni o servizi forniti o di parti di essi, la verifica / il collaudo deve essere eseguito dal fornitore presso la propria fabbrica. E' fatto sempre salvo il diverso accordo.

5. Spedizione

5.1 La spedizione dei beni deve essere comunicata a Voith al più tardi al momento della partenza dalla fabbrica del fornitore. Sui documenti di spedizione, sulle lettere di vettura e sulle etichette dei pacchi devono essere riportati l'indirizzo di spedizione, il numero d'ordine e il numero identificativo della merce. Le spedizioni per le quali Voith deve sostenere le spese vanno eseguite alle tariffe più economiche ovvero in aderenza alle disposizioni per la spedizione dettate da Voith. Nessun pagamento delle spese di trasporto sarà fatto nel luogo di consegna. Le disposizioni per la spedizione ed in particolare il luogo di consegna che contestualmente è luogo di adempimento, vanno menzionate nell'ordine.

5.2 Al fine di evitare danni da trasporto per assenza o insufficiente messa in sicurezza del carico, il fornitore deve assicurarsi che il vettore provveda ad una adeguata messa in sicurezza del carico. Il fornitore dovrà rispondere di tutti i danni e di tutte le spese dovuti alla mancata o alla scarsa osservanza delle disposizioni di Voith.

6. Imballaggi

6.1 Il fornitore è obbligato a spedire i beni oggetto di fornitura esclusivamente negli imballaggi che per tipologia, forma e dimensioni siano rispettosi dell'ambiente e conformi alle disposizioni di imballaggio di volta in volta vigenti e alle norme applicabili per le specifiche tipologie di beni.

6.2 Il fornitore è obbligato a ritirare gratuitamente ogni sorta di imballaggio perché possa essere nuovamente utilizzato o valorizzato presso impianti autorizzati ai sensi di legge. Voith avrà cura di trattare con attenzione gli imballaggi che possono essere riutilizzati e si impegna a metterli a disposizione del fornitore nelle migliori condizioni possibili.

7. Denunce di vizi e/o difetti

Nei modi e nei tempi tecnicamente possibili, Voith provvederà a verificare le forniture in ingresso in relazione alle quantità, ai danneggiamenti da trasporto e ai vizi evidenti. Gli eventuali difetti saranno denunciati al fornitore entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla loro scoperta.

In ogni caso il fornitore rinuncia a sollevare eccezione di decadenza dalla garanzia per ritardata denuncia dei vizi e difetti dei beni forniti ai sensi dell'art. 1495 Codice Civile.

8. Garanzie / responsabilità del fornitore

8.1 Il fornitore garantisce che i beni e servizi forniti siano immuni da vizi e difetti di funzionamento ed esenti da ogni limitazione di natura legale (evizione anche parziale; pericolo di rivendica; gravami di ogni tipologia e natura; limitazione di licenze).

8.2 Con l'accettazione dell'ordine il fornitore garantisce altresì che i beni e servizi ordinati possano essere utilizzati per lo scopo e nel luogo comunicati da Voith al fornitore.

8.3 In presenza di un vizio o di una limitazione all'uso dei beni e servizi forniti, a Voith spettano le azioni di legge senza limitazione alcuna. E' fatto salvo il diverso accordo purchè concordato in forma scritta a pena di inefficacia.

8.4 La scelta tra le diverse azioni di garanzia spetta a Voith. Nel caso in cui il fornitore, nonostante la diffida di Voith, non provveda all'eliminazione dei vizi o alla sostituzione della fornitura difettosa, Voith potrà provvedervi essa stessa, direttamente o tramite terzi, ma a spese del fornitore e ciò in particolare per limitare il rischio di danni maggiori. Medesima facoltà spetta a Voith in caso di intervento non risolutivo o rifiuto del fornitore alla eliminazione dei vizi o alla fornitura sostitutiva.

8.5 Con l'accettazione dell'ordine il fornitore si obbliga a tenere indenne e mallevare Voith da ogni pretesa violazione dei diritti di terzi in relazione alla fornitura dei beni e servizi ordinati. La malleva concerne ogni perdita, danno o spesa o conseguenza di natura economica che possa derivare, direttamente e/o indirettamente, a Voith dalle azioni di terzi in ragione della fornitura o parte di essa.

8.6 L'azioni di garanzia, esclusi i casi di mala fede, si prescrivono in 36 (trentasei) mesi con decorrenza dal giorno del trasferimento del rischio. E' fatto salvo il diverso accordo purchè concordato in forma scritta a pena di inefficacia. In caso di forniture sostitutive, i beni forniti in sostituzione godono di un nuovo periodo di garanzia di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data della consegna.

8.7. Il fornitore sarà tenuto altresì a sostenere i costi di smontaggio e montaggio come anche le spese di trasporto verso e dal luogo di intervento che fossero conseguenza della non corretta fornitura di beni e servizi. Allo stesso modo il fornitore sarà tenuto a sostenere tutte le spese di richiamo occorrenti. A tal proposito Voith raccomanda al fornitore la stipula di adeguata polizza assicurativa con massimale non inferiore a € 250.000,00 per sinistro a copertura delle spese di cui sopra.

9. Software

9.1 Qualora nel volume della fornitura siano inclusi i software, Voith avrà licenza di utilizzarli insieme alla relativa documentazione con le modalità contrattualmente stabilite e in aderenza alle norme di legge applicabili.

9.2 Prima della consegna o installazione nel sistema di Voith o del cliente finale, il fornitore dovrà testare i sistemi di protezione dei software contro i virus, i Cavalli di Troia, e ogni altra componente dannosa per computer attraverso appropriati programmi di protezione presenti sul mercato.

10. Sistema di qualità

10.1 Il fornitore si obbliga a mantenere permanentemente un alto standard di qualità dei propri prodotti e servizi attraverso l'utilizzo di idoneo sistema di gestione della qualità quale ad esempio DIN EN ISO 9001 o sistema equivalente e a permettere a Voith, sia in corso di realizzazione che dopo la produzione, di eseguire controlli e idonee verifiche della qualità. Delle verifiche eseguite il fornitore deve redigere apposita documentazione.

10.2 Voith ha facoltà di pretendere dal fornitore una dimostrazione del sistema di gestione della qualità impiegato e sincerarsi della tipologia delle verifiche e dei controlli condotti, eventualmente anche presso i sub fornitori, come anche di eseguire un audit presso l'azienda del fornitore.

10.3 Il fornitore è tenuto ad informare senza ritardo Voith delle variazioni nella composizione dei materiali lavorati e delle modifiche nelle costruzioni dei beni forniti. Le modifiche necessitano della approvazione scritta di Voith.

10.4 Le prerogative sul sistema di qualità di Voith che fossero rese note al fornitore come anche ogni specifico accordo sugli indici di qualità convenuti costituiscono parte integrante del contratto di fornitura.

11. Presupposti per l'immissione in commercio dei prodotti; responsabilità da prodotto

11.1 Nella fornitura di beni che ricadono nell'ambito di applicazione delle direttive del mercato unico per la prima l'immissione in commercio come ad esempio le direttive EU sulle macchine, le direttive sugli apparecchi a pressione, le direttive EMC sulla compatibilità elettromagnetica, il fornitore si obbliga all'osservanza delle prescrizioni e procedure sulla sicurezza e salvaguardia della salute ivi stabilite.

Qualora previsto, il fornitore è tenuto a redigere un certificato di conformità CEE dei beni forniti e ad applicare il relativo marchio CE. Per le quasi-macchine ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE il fornitore è tenuto a consegnare a Voith la dichiarazione di incorporazione ai sensi dell'Allegato II B della direttiva nella forma richiesta da Voith (dichiarazione integrativa estesa) e le istruzioni per l'uso in conformità all'Allegato I punto 1.7.4 della direttiva macchine. Su richiesta e a scelta di Voith, il fornitore dovrà altresì consegnare copia della propria relazione sui rischi della macchina ovvero permettere di prenderne visione.

11.2 Nei casi di responsabilità da prodotto che comporti danneggiamenti a beni diversi da quelli forniti ovvero alla vita o alla salute delle persone, il fornitore dovrà risponderne senza limitazione alcuna in aderenza alla legge sulla responsabilità del produttore. Qualora Voith sia chiamata da terzi a risponderne e la causa del danno sia ascrivibile alla responsabilità del fornitore, questi dovrà tenere indenne Voith da ogni pretesa dei terzi e ciò a semplice richiesta di Voith.

11.3 Oltre a quanto previsto al precedente punto 11.2 il fornitore è tenuto anche a rimborsare Voith di ogni spesa ed in genere a risarcirla di ogni onere economico connesso ad eventuali campagne di allerta e/o ritiro di prodotti difettosi. Relativamente alle modalità e all'ampiezza degli interventi da eseguire Voith provvederà nei limiti del possibile a preavvertire il fornitore o a concordare le azioni insieme al fornitore.

11.4 A copertura dei rischi di cui ai precedenti punti 11.2 e 11.3, Voith raccomanda al fornitore di stipulare idonea polizza assicurativa sulla responsabilità da prodotto con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro.

12. Sicurezza sul lavoro; salvaguardia dell'ambiente

12.1 Il fornitore è tenuto ad assicurarsi che le forniture di beni e servizi siano eseguite in pieno rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, delle disposizioni antiinfortunistiche e

delle leggi sulla salvaguardia dell'ambiente e comunque osservando ogni ulteriore o rilevante disposizione volta ad evitare rischi alla persona o all'ambiente vigente presso la sede di Voith ovvero nel luogo di adempimento del contratto indicato da Voith. A tale scopo il fornitore dovrà dotarsi di un sistema di gestione delle forniture del tipo DIN EN ISO 14001 o equivalente e provvedere ad implementarlo. Qualora ritenuto necessario Voith potrà pretendere dal fornitore che sia fornita prova del sistema di gestione delle forniture ovvero che si dia corso ad un audit presso l'azienda del fornitore.

12.2 Il fornitore è tenuto ad osservare le disposizioni di legge sull'utilizzo e l'immissione in commercio di sostanze pericolose quali ad esempio quelle dettate dal regolamento comunitario sulle sostanze chimiche (REACH), dalle leggi nazionali sui prodotti chimici e pericolosi in genere.

Il fornitore è tenuto altresì ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti e trattamento dei residui e ad istruire Voith in ordine a specifiche modalità di trattamento, conservazione e smaltimento dei prodotti.

12.3 Se il fornitore deve effettuare le sue prestazioni all'interno dello stabilimento di Voith, egli deve provvedere tramite i propri rappresentanti legali o i propri ausiliari affinché siano rispettate tutte le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro e le relative norme delle associazioni professionali.

12.4 Il fornitore risponde dei danni causati a Voith, ai dipendenti della stessa o a terzi in seguito ad informazioni di prevenzione insufficienti o dall'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

13. Modelli e stampi; riservatezza

13.1 I modelli e gli stampi realizzati dal fornitore su ordine e a spese di Voith sono di proprietà di Voith e non possono essere utilizzati per la produzione dei medesimi beni nell'interesse di terzi senza la preventiva autorizzazione scritta di Voith. Essi devono essere tenuti con cura e chiaramente identificati come prodotti di proprietà di Voith.

Per quanto possibile vanno custoditi separatamente dagli altri prodotti del fornitore e sempre assicurati, a spese del fornitore, contro il rischio di rovina, perdita, furto, incendio, danneggiamenti da acqua, eventi naturali e catastrofici.

13.2 Tutti i documenti, disegni, progetti, schizzi e ogni ulteriore elemento di Know-how messi da Voith in qualsiasi modo (anche per telefax, per e.mail o altra modalità di trasmissione dati) a disposizione del fornitore per l'approntamento della fornitura di beni e servizi sono e restano di proprietà di Voith. Essi costituiscono segreto aziendale e vanno trattati con assoluta riservatezza. Il fornitore si obbliga a trattarli con diligenza e a metterli a disposizione solo di quei collaboratori che necessitano imprescindibilmente degli stessi per l'esecuzione del contratto e sempre che costoro siano a loro volta obbligati a mantenere il più stretto riserbo, non li mettano a disposizione di terzi e ne approntino copie solo laddove ciò sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto. Tutta la documentazione, incluse le eventuali copie, va restituita a Voith immediatamente dopo l'esecuzione dell'ordine.

14. Trattamento dati personali

14.1 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice di protezione dei dati personali) Voith potrà raccogliere e trattare i dati personali del fornitore al fine dell'esecuzione del rapporto contrattuale. Con la firma delle presenti Condizioni Generali di Acquisto il fornitore conferma di essere stato compiutamente edotto dei diritti riservati dall'art. 7 del sopra menzionato Codice. Responsabile del trattamento, che potrà essere eseguito anche attraverso mezzi elettronici, è Voith Turbo Srl Via G. Lambrakis, 2, 42122 Reggio Emilia, nella persona del legale rappresentante pro-tempore ovvero del responsabile del trattamento di volta in volta in carica. I dati raccolti potranno essere condivisi con società dello gruppo Voith o con terze parti quali, ad esempio, enti finanziari, fermo restando che la

finalità del trattamento è limitata all'esecuzione del rapporto contrattuale.

15. Controllo sull'esportazione

15.1 Su richiesta, il fornitore è tenuto a mettere a disposizione di Voith, al più tardi al momento dell'accettazione dell'ordine, tutte le dichiarazioni inerenti la fornitura dettate dal Regolamento (CE) del Consiglio nr. 1207/2001 come modificato ed integrato dal Regolamento (CE) del Consiglio nr. 1617/2006. Nel caso in cui vengano utilizzate dichiarazioni a lungo termine, il fornitore, contestualmente all'accettazione dell'ordine, deve comunicare a Voith le variazioni delle indicazioni di origine. Nei documenti di trasporto va sempre indicato l'effettivo paese di origine dei beni anche laddove non esista uno status preferenziale.

15.2 Il fornitore è tenuto ad informare Voith su eventuali obblighi autorizzativi afferenti la (ri-) esportazione dei beni da esso forniti in base alle disposizioni doganali interne, europee, statunitensi e degli Stati indicati da Voith. A tal fine il fornitore, su richiesta esplicita di Voith, qualora non già previsto nell'ordine, dovrà specificare al momento dell'accettazione dell'ordine e su ogni documento di trasporto afferente le singole referenze, le seguenti informazioni:

- il codice merceologico (HS-Code)
- la referenza nella lista di esportazione ai sensi dell'Allegato I e IV del Regolamento CE nr. 428/2009 nella sua versione vigente sul controllo del prodotto e di tecnologie a duplice uso
- il ECCN (Export Control Classification Number) ai sensi del legge sull'esportazione statunitense.

15.3 Su richiesta di Voith il fornitore è tenuto ad informarlo per iscritto di ogni altro dato sul commercio con l'estero relativo ai beni forniti e dei relativi componenti nonché di ogni variazione delle informazioni riportate al precedente punto 15.2.

15.4 In caso di omissione o di errata o incompleta comunicazione dei dati Voith avrà facoltà di recedere dal contratto fatto sempre salvo ogni ulteriore diritto.

16. Clausola di sospensione pagamenti e clausola risolutiva espressa

16.1. Se le condizioni patrimoniali del fornitore divengono tali da porre in pericolo l'esatta esecuzione della fornitura o se viene presentata istanza di fallimento o di altra procedura concorsuale nei confronti del fornitore, Voith ha facoltà di sospendere i pagamenti ovvero di risolvere il contratto *de iure* ex art. 1456 Codice Civile mediante semplice comunicazione scritta al fornitore e pretendere il subentro nei contratti tra il fornitore e i suoi sub-fornitori.

17. Responsabilità imprenditoriale; Codice Etico

17.1 Voith dichiara che lo svolgimento del rapporto contrattuale con il fornitore avverrà nella piena osservanza delle norme di legge e dei regolamenti vigenti, nonché delle regole comportamentali definite nel Codice Etico Aziendale (<http://www.italia.voithturbo.it>)

17.2 Allo stesso modo il fornitore dichiara che nello svolgimento del rapporto contrattuale con Voith e comunque nello svolgimento della propria attività di impresa volta alla produzione e fornitura di beni e servizi egli si atterrà a tutte le disposizioni di legge vigenti nonché secondo i principi etici espressi nel Codice Etico Aziendale di Voith sopra richiamato, che il fornitore conosce e condivide. Con l'accettazione dell'ordine il fornitore, inoltre, conferma che nello svolgimento della propria attività di impresa non sarà tollerata alcuna forma di illegalità o di corruzione.

18. Legge applicabile; foro competente

18.1 Per ogni contratto concluso con Voith regolato dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto si applica esclusivamente il diritto Italiano con espressa esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 11 aprile 1980).

18.2 In deroga a quanto stabilito dal codice di procedura civile italiano e dalle convenzioni internazionali sulla competenza giurisdizionale, per ogni controversia discendente e/o connessa al rapporto contrattuale regolato dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto, ivi comprese le controversie aventi ad oggetto pretese di natura extracontrattuali, il foro giudiziario territorialmente competente è quello in cui Voith ha la propria sede legale. E' tuttavia facoltà di Voith adire il foro territorialmente competente relativo alla sede legale e/o operativa del fornitore.

19. Clausole finali

19.1 E' fatto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti verso Voith oggetto dei rapporti contrattuali relativi alle presenti Condizioni Generali di Acquisto senza la preventiva autorizzazione scritta di Voith.

19.2 Ogni riferimento alla forma scritta deve ritenersi richiesto *ad substantiam*.

19.3 Qualora una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Acquisto fosse o divenisse anche parzialmente nulla od inefficace, le restanti disposizioni restano valide e vincolanti.

Voith Turbo s.r.l.

Via Grigoris Lambrakis 2
42122 Reggio Emilia

Tel. 0039 0522 356711

Fax 0039 0522 356790

www.italia.voithturbo.it

Reggio Emilia - 30 giugno 2014

Firma per accettazione

il fornitore (timbro e firma)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, il fornitore dichiara di accettare espressamente le seguenti condizioni:

1.1 (ambito di applicazione; perfezionamento del contratto); 1.2/1.3 (obbligatorietà della forma scritta); 2.1 (termini nell'interesse di Voith); 2.2 (necessità di approvazione delle forniture parziali); 2.3 (obbligo di mantenere la disponibilità a lungo termine dei beni venduti/parti di ricambio; obbligo di informazione scritta in ipotesi di cessazione della produzione/commercializzazione dei beni); 2.4 (penale contrattuale per ritardi); 3.1 (immodificabilità del prezzo; prezzo „DDP“); 3.3 (termine di pagamento); 3.4 (momento del trasferimento del rischio); 3.5/3.6 (sospensione pagamenti); 5.1 (obbligo di comunicazione della spedizione merce); 6.2 (obbligo di ritiro gratuito degli imballaggi); 7 (denunce di vizi e difetti); 8.4 (scelta delle azioni di garanzia; facoltà di provvedere direttamente o tramite terzi a spese del fornitore); 8.5 (obbligo di malleva dalle pretese di terzi); 8.6 (termine di prescrizione della garanzia); 8.7 (costi smontaggio e montaggio, costi trasporto), 10.1 (obbligo di mantenimento standard qualitativo; facoltà di verifica); 10.3 (obbligo di comunicazione delle variazioni dei materiali); 11.2 (obbligo di indennizzo a semplice richiesta dalle pretese di terzi); 11.3 (obbligo di rimborso spese per campagne di allerta e ritiro prodotti difettosi); 12.1 (obbligo di dotazione di un sistema di gestione delle forniture DIN EN ISO 14001 o equivalente); 12.3 (obbligo rispetto norme sicurezza); 12.4 (risarcimento danni); 13.1 (obbligo di assicurazione contro rischi di perdita / danneggiamento dei modelli e stampi); 15.4 (facoltà di recesso dal contratto in ipotesi di omessa, errata o incompleta comunicazione dei dati per l'esportazione); 16. (Clausola di sospensione dei pagamenti e clausola risolutiva espressa); 18. (legge applicabile; foro competente); 19.1 (divieto di cessione dei crediti); 19.2 (forma scritta ad substantiam).

Firma per accettazione

il fornitore (timbro e firma)